

numero			Bellinzona
401	sb	3	30 gennaio 2013

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Gentile Signora
Consigliera federale
Eveline Widmer-Schlumpf
Direttrice del Dipartimento federale
delle finanze
Bundesgasse 3
3003 Berna

Indagine conoscitiva relativa alla legge federale sulla soppressione della commissione federale di condono dell'imposta federale diretta (legge sul condono dell'imposta)

Signora Consigliera federale,

facciamo riferimento alla lettera inviata in data 15 novembre 2012 dal Dipartimento federale delle finanze alla Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino tramite la quale si sottopone l'avamprogetto della legge federale tendente alla soppressione dell'organo della Commissione federale di condono dell'imposta federale diretta.

Abbiamo preso atto che le misure proposte si inseriscono nel programma di sgravio dell'Amministrazione federale con, nella fattispecie, la proposta di delega ai Cantoni della competenza di giudicare tutte le domande di condono dell'imposta federale diretta.

Già attualmente le autorità cantonali dispongono delle competenze per giudicare il condono delle imposte federali dirette fino a concorrenza di Fr. 25'000 per singolo contribuente e anno fiscale.

Dal 2009, anno in cui la competenza di giudizio del cantone in materia di imposte federali dirette è stata aumentata da Fr. 5'000 a Fr. 25'000, i casi che sottostanno alle competenze della Commissione federale di condono si sono ridotti drasticamente. Di conseguenza la modifica legislativa prospettata non dovrebbe comportare un onere eccessivo legato ai nuovi compiti che il cantone è chiamato ad assumere.

Riteniamo in ogni caso importante che anche in futuro l'Amministrazione federale delle contribuzioni mantenga un suo ruolo (diritto d'informazione, diritto di reclamo e di ricorso contro le decisioni cantonali) nell'esame delle domande di condono, tale da garantire l'armonizzazione delle procedure di condono nei diversi cantoni ed un'unità ed equità di trattamento nei confronti dei contribuenti.


Si prende atto che per tali ragioni la modifica legislativa in consultazione propone d'introdurre anche per l'Amministrazione federale delle contribuzioni la possibilità di adire un'istanza cantonale indipendente dall'amministrazione – nel nostro caso la Camera di diritto tributario del Tribunale di appello – con successiva facoltà di appellarsi al Tribunale federale, analogamente a ciò che è già attualmente il caso per la procedura di accertamento.

Tale facoltà sarà in ogni caso limitata ai casi particolarmente importanti, concetto questo legato non all'entità del credito fiscale oggetto di domanda di condono bensì al fatto che il caso in esame sollevi questioni giuridiche d'importanza fondamentale o potenziali pregiudizi alla giurisprudenza vigente. Tale impostazione può essere condivisa.

In generale, con le osservazioni aggiuntive formulate al punto 4, lett. a. dell'allegato questionario relativo all'indagine conoscitiva, condividiamo le proposte contenute nell'avamprogetto della modifica legislativa.

Restiamo a disposizione per eventuali informazioni supplementari e nel frattempo la preghiamo di accogliere, gentile Signora Consigliera federale, i sensi della nostra alta stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente:

M. Borradori

Il Cancelliere:

G. Gianella

Allegato:

Questionario d'indagine conoscitiva relativa alla legge federale sulla soppressione della Commissione federale di condono dell'imposta federale diretta

Copia per conoscenza a:

Deputazione ticinese alle Camere federali